

# News del Gaudens

**n. 1 / 2015 - Anno II**

Sommario Armonizzazione contabile ; legge stabilità e gestione del personale NOVITA . Decreto mille proroghe ; Assegni familiari Differimento Bilancio - **ADEMPIMENTI: Schede fabbisogni standard – Rassegna stampa**  
**APPENDICE NORMATIVA**

## **Armonizzazione contabile, riaccertamento straordinario per il passaggio dei residui**

**di Marco Rossi**

Il 1° gennaio 2015 è stata una data cruciale per l'ordinamento contabile degli enti locali: da quel momento, per effetto dell'armonizzazione contabile -l'imputazione contabile delle poste di entrata e di spesa non avviene in funzione della regola della competenza finanziaria (legata all'aspetto giuridico) bensì nella nuova regola della competenza finanziaria potenziata (destinata a integrare l'aspetto giuridico con la dimensione temporale). Tale criterio, pertanto, troverà inizialmente applicazione per gli impegni ed accertamenti che saranno assunti a partire dal 2015 ma dovrà essere riferito (al fine di garantire la necessaria coerenza al sistema contabile nel suo complesso) pure alle operazioni realizzate in precedenza, ossia fino al 31 dicembre 2014, che sono confluite nell'ambito dei residui accertati con l'approvazione di quest'ultimo rendiconto.

### **Riaccertamento straordinario**

Allo scopo di realizzare tale operazione di "aggiornamento e revisione" dei residui, per renderli coerenti e corrispondenti al nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, garantendo così la definitiva transizione al nuovo sistema contabile, gli enti locali sono chiamati a realizzare un'attività di riaccertamento straordinario dei residui. Tale attività deve avvenire assumendo come data di riferimento il 1° gennaio 2015 (mentre il rendiconto avrà come data di riferimento il 31 dicembre 2014) e dovrà essere formalizzata mediante un'apposita delibera di giunta (utilizzando appositi schemi riportati in allegato al Dlgs 126/2014), da adottare previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, ossia entro il 30 aprile 2015. Va subito detto che, in via transitoria, è prevista una fondamentale eccezione che determina una rilevante semplificazione: non devono essere riaccertati, e quindi "convertiti" nel nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario.

## **Aspetti da verificare**

L'attività di verifica da svolgere mira essenzialmente a riscontrare due aspetti, tra di loro strettamente correlati: da una parte, la sussistenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, al fine di concludere in ordine al mantenimento (o meno) delle poste; dall'altra parte, una volta risolta la prima questione, l'individuazione dell'esercizio o degli esercizi di reimputazione della posta in funzione del criterio dell'esigibilità, così come definito dal Principio Contabile n° 2 riguardante la contabilità finanziaria. Da questi due passaggi scaturisce, in primis, il fondo pluriennale vincolato in entrata da iscrivere nel bilancio 2015, distintamente per la parte corrente e la parte in conto capitale, quale differenza positiva tra i residui passivi reimputati ed i residui attivi reimputati. Tale iscrizione dovrà avvenire, insieme alla reimputazione dei residui attivi e passivi, pure in esercizio provvisorio, mediante la deliberazione di giunta di riaccertamento, che genera gli effetti di una variazione di bilancio.

In secondo luogo, tale attività di riaccertamento dei residui effettua congiuntamente la (ri)determinazione del risultato di amministrazione, in funzione dell'importo riaccertato degli stessi residui attivi e passivi ma altresì della consistenza del fondo pluriennale vincolato iniziale. Rispetto al risultato di amministrazione, non si pone soltanto il problema della rideterminazione complessiva, ma altresì della quantificazione delle sue nuove articolazioni e componenti, come risultanti dalle scelte operate dal Dlgs 118/2011, che suddivide tale grandezza nelle quote destinate, vincolate, libere e accantonate.

All'interno di queste ultime, in particolare, si presenta di decisiva importanza l'accantonamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, da determinare in funzione delle nuove regole (certamente più restrittive, rigorose e vincolanti delle precedenti), che tengono conto delle capacità di riscossione degli ultimi 5 anni, in relazione ai residui in essere al 31 dicembre 2014. Parimenti, assume rilevanza l'accantonamento delle quote vincolate, che risulta fortemente influenzato dallo stralcio di tutti i residui passivi derivanti da impegni automaticamente assunti in funzione dell'accertamento della fonte di finanziamento (come, ad esempio, mutui e trasferimenti vincolati).

Peculiare è l'effetto, poi, sulle diverse poste conservate a residui che, se prima erano contabilmente in "scadenza" al 31 dicembre 2014, a seguito del riaccertamento straordinario essi sono oggetto di reimputazione ai diversi esercizi, in funzione della logica (nuova) dell'esigibilità.

### **Fasi**

Il principio contabile n. 2, relativo come detto alla contabilità finanziaria, e il Dlgs 126/2014, individuano specificamente i diversi passaggi che devono essere realizzati e formalizzati ai fini del riaccertamento straordinario, che consistono nei seguenti:

- 1) eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate;

- 2) eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e individuazione delle relative scadenze (si tratta della fattispecie peculiare scaturente dal cambiamento del principio di competenza);
- 3) determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017;
- 4) determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data;
- 5) individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;
- 6) variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015/2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015/2017 predisposto con funzione conoscitiva;
- 7) ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2014.

Come detto la deliberazione di riaccertamento straordinario deve essere formalizzata da parte dell'organo esecutivo e trasmessa all'organo consiliare, corredata da due specifici allegati riportati nell'ambito del Dlgs 126/2014: il primo (modello 5/1) conduce alla determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere; il secondo (modello 5/2) conduce alla (ri)determinazione del risultato di amministrazione con le sue componenti e articolazioni.

### **Sanzione**

In caso di mancata adozione della deliberazione di riaccertamento straordinario, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione, a dimostrazione dell'importanza dell'adempimento, è altresì prevista una specifica sanzione, che si traduce nell'avvio della procedura di scioglimento dell'organo consiliare ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del Dlgs 267/2000. E' anche da ricordare, in proposito, con un'indicazione che fa comprendere gli effetti potenziali del riaccertamento straordinario, che fino all'adozione del provvedimento, non può essere applicata al bilancio di previsione 2015 la quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.

### **Effetti negativi**

Va, ancora, segnalato che dall'operazione di riaccertamento straordinario possono scaturisce rilevanti criticità, anche per effetto della costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, rispetto alle quali il legislatore ha disciplinato puntualmente gli effetti e le modalità di gestione. Il primo possibile effetto negativo è costituito dal cd. "disavanzo tecnico", che si verifica qualora i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio. In questo caso, la differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio ovvero costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi, con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti

rispetto alla somma dei residui passivi reimputati. Tra l'altro, gli esercizi per cui è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

Il secondo possibile effetto negativo è rappresentato dal verificarsi di una situazione di maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014: in questa ipotesi, le modalità di copertura saranno individuate con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, riconoscendo anche specifiche premialità alle amministrazioni locali virtuose che non hanno registrato, appunto, situazioni di disavanzo.

Naturalmente, la copertura avverrà mediante applicazione di quote annuali di disavanzo ai bilanci di previsione, "costringendo" gli enti ad attivare nuove fonti di entrata ovvero ad incidere sulla spesa corrente: al momento, in via transitoria, è previsto un ripiano annuale in misura non inferiore al 10% che, però, sarà oggetto di rideterminazione in senso certamente più favorevole agli enti da parte della Legge di Stabilità 2015.

Infine, un consiglio operativo, riprendendo un'analoga indicazione dei principi contabili: considerando che occorre chiudere il consuntivo 2014 con le precedenti regole e svolgere poi l'attività di riaccertamento può essere opportuno procedere congiuntamente alla verifica dei residui, individuando per ciascuno di essi quelli non sorretti da alcuna obbligazione giuridica (da cancellare) e l'esercizio di esigibilità di quelli da reimputare.

### **Addio» al Patto di stabilità, tutti i vincoli 2015 puntano sulla cassa**

di Gianni Trovati

Nel calendario governativo, il superamento del Patto di stabilità è in programma solo dal 2016, ma in verità già da quest'anno i tradizionali vincoli di finanza pubblica vanno in pensione, dopo un decennio di non troppo onorato servizio. L'arrivo a regime dell'armonizzazione contabile e gli "sconti" ulteriori introdotti nel corso dell'esame parlamentare della manovra 2015, infatti, cambiano drasticamente la prospettiva, spostando l'attenzione dai «saldi obiettivo» alla situazione effettiva della cassa. Si tratta di un mutamento di rotta drastico, «dalla competenza alla cassa», che prova a rilanciare gli investimenti locali levandoli dal cappio (e l'alibi) del Patto ma dovrà fare i conti con le condizioni reali dei bilanci, ancora tutte da verificare.

### **Il Patto**

Questo addio è contenuto in poche cifre: i nuovi parametri per l'individuazione del saldo obiettivo, che chiedono agli enti di applicare nel 2015 il coefficiente dell'8,6% invece del 14,07% previsti dalle vecchie regole, si traducono in uno "sconto" di circa 2,8- miliardi di euro, a cui si aggiunge un'altra dote fino a 1,2 miliardi dalla conferma anche per il 2015 del Patto verticale incentivato, quello che garantisce alle Regioni un incentivo pari all'83,33% degli spazi finanziari da queste liberati a favore dei Comuni. Se anche questa spinta funzionerà a dovere, l'obiettivo di comparto per il 2015 dovrebbe attestarsi poco sopra i 600 milioni di euro, con un taglio di circa l'85% rispetto all'obiettivo "lordo" del 2014. A questo pacchetto si aggiungono altri interventi, di portata minore ma comunque importanti per i singoli enti che ne potranno beneficiare: si tratta, in particolare, dell'esclusione quinquennale dal Patto per i Comuni oggetto di fusione e dalla possibilità di far risalire al 10% (oggi è l'8%) il rapporto fra le spese di ammortamento e le entrate dei primi tre titoli scritte nel consuntivo del penultimo anno precedente (sui vecchi mutui, poi, si riaprono le porte della

rinegoziazione anche per finanziamenti già ristrutturati in passato). Tranne che in casi eccezionali, insomma, il Patto 2015 non sarà più un problema.

### **Il fondo crediti**

Gli emendamenti sfociati nel testo finale della legge di stabilità hanno attenuato un po' anche le richieste che i saldi di finanza pubblica presentano ai Comuni in cambio dell'alleggerimento del Patto. La principale è rappresentata dal fondo crediti di dubbia esigibilità, che impone alle amministrazioni locali di congelare una quota di risorse proporzionale ai tassi di mancata riscossione registrati negli ultimi cinque anni. Nella versione finale, la norma chiede alle amministrazioni di applicare quest'anno una quota del 36% (55% nel caso degli sperimentatori) del fondo crediti, invece del 50% (100% per gli sperimentatori) previsto prima dei correttivi, con il risultato che in base alle stime ministeriali il fondo 2015 dovrebbe valere circa 1,7 miliardi di euro, invece dei 2,35 calcolati all'inizio.

### **La spending review**

Accanto al fondo crediti, a colpire la cassa degli enti locali è la nuova tornata di spending review, che taglia ai Comuni 1,2 miliardi di euro (1,5 considerando anche le ricadute delle cure precedenti) e lo fa utilizzando il consueto criterio proporzionale alle spese per "consumi intermedi" che finisce per distribuire in modo piuttosto insensato i sacrifici, chiedendo di più a chi più ha pagato gli arretrati ai fornitori grazie alle varie misure sblocca-debiti.

### **Gli aiuti**

Nel conto, però, vanno messi anche ulteriori aiuti che la legge di stabilità offre ai Comuni per tamponare un po' i problemi di cassa. Tre misure vanno in questa direzione: l'ennesima proroga dell'utilizzo per spesa corrente fino al 75% degli oneri di urbanizzazione, il cui peso è stato però drasticamente ridotto dalla crisi dell'edilizia, la possibilità anche per il 2015 di chiedere anticipazioni di tesoreria fino a 5/12 (invece degli ordinari 3/12) delle entrate iscritte ai primi tre titoli nel penultimo anno e, da settembre, la copertura integrale delle spese di giustizia, che prova a superare i buchi negli indennizzi statali su una partita che vale 300 milioni all'anno.

### **Le incertezze**

Fin qui il disegno complessivo della manovra, che ha una direzione chiara ma deve affrontare ancora parecchi punti interrogativi. Due i principali: l'effettiva entità del fondo crediti (che nei primi mesi dell'anno sarà oggetto di un monitoraggio i cui risultati potranno modificare i coefficienti definitivi del Patto) e dell'extradeficit che si produrrà con il riaccertamento straordinario dei residui. Senza contare il problema da almeno un miliardo di euro legato all'Imu degli ex montani e al fondo Tasi, su cui il Governo ha promesso interventi ancora da studiare.

## **Censimento entro marzo per gli «esuberanti» delle Province**

di Arturo Bianco

Pesanti e crescenti tagli alle risorse, dimezzamento del numero dei dipendenti delle Province e diminuzione di un terzo di quelli delle città metropolitane, divieto di dare corso a decisioni che non siano di ordinaria amministrazione e divieto di effettuare assunzioni di personale: sono queste le principali disposizioni dettate dalla legge di stabilità per le Province. Queste disposizioni si aggiungono al censimento del personale impegnato nelle singole funzioni (sulla base del Dpcm dello scorso mese di novembre) e alla proroga dei rapporti di lavoro flessibile in scadenza al 31 dicembre (contenuta nel decreto milleproroghe). Questo insieme di disposizioni ridisegnerà in modo radicale nei prossimi mesi le competenze, le risorse e il personale delle amministrazioni provinciali, che saranno molto più magre per ognuno di questi aspetti. Le scelte saranno differenziate sulla base delle decisioni assunte dalle singole Regioni nell'allocazione delle funzioni. Una prima tappa di grande rilievo è la scadenza di fine marzo per l'individuazione dei dirigenti e dei dipendenti da collocare in disponibilità.

### **I tagli**

La prima misura è il taglio di un miliardo nelle risorse del 2015, di due miliardi nel 2016 e di tre miliardi nel 2017: in tal modo si vogliono "affamare" le province, costringendole così a dare corso ai cambiamenti voluti dal legislatore. Si ripete quanto avvenuto, con successo, negli anni scorsi con le comunità montane: la loro radicale riforma (il più delle volte la soppressione) si è realizzata solamente a seguito della scelta statale di abolire i trasferimenti. Le previsioni fanno ritenere che saranno molte le Province che dovranno dichiarare il dissesto, in particolare questo rischio è molto alto per gli enti con i fabbisogni maggiori. Si rende inoltre impossibile ogni scelta che non sia di ordinaria amministrazione.

### **Gli altri divieti**

Il legislatore dispone i seguenti divieti: ricorso a mutui, tranne che per le attività destinate a restare a queste amministrazioni (cioè edilizia scolastica, costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale e tutela e valorizzazione dell'ambiente); spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità; comando di personale in entrata; attivazione di rapporti ex articoli 90 (uffici di supporto agli organi di direzione politica) e 110 (incarichi dirigenziali a tempo determinato) del Dlgs 267/2000; rapporti di lavoro flessibile, partire dalle assunzioni a tempo determinato; attribuzione di incarichi di studio e consulenza. Vengono consentite i co.co.co. e le assunzioni a tempo determinato nelle province che conservano la gestione dei servizi per l'impiego e l'attuazione della «Garanzia giovani».

### **I vincoli sul personale**

Sono assai drastici anche i vincoli dettati in materia di personale, a partire dal taglio della metà della spesa del personale in servizio allo scorso 19 agosto, data di entrata in vigore della legge 56/2014. Questo taglio è ridotto al 30% per le Città metropolitane e per le Province con territorio interamente montano confinanti con Paesi stranieri. Le singole amministrazioni possono, entro la fine del mese di gennaio, disporre tagli maggiori al personale. Il carattere vincolante di questa scelta è rafforzato dal fatto che questa è l'unica soluzione in molti casi possibile per non dare corso al dissesto a seguito del pesante taglio alle risorse. Si impone di conseguenza una radicale revisione delle strutture, che deve essere collegata strettamente alla definizione delle funzioni da svolgere e al censimento del personale necessario. L'individuazione del personale destinato a restare alle dipendenze della Provincia e di quello da collocare in disponibilità deve essere effettuata entro la fine del mese di marzo del 2015. Occorre che le amministrazioni diano corso al preventivo esame con i soggetti sindacali. Ovviamente questa scelta è intimamente connessa con l'individuazione da parte delle Regioni delle funzioni che le Province dovranno continuare a mantenere e con gli esiti del censimento del personale impegnato in ognuna delle attività attualmente svolte.

## NOVITA' LEGISLATIVE

### MILLEPROROGHE 2014: IL TESTO IN GAZZETTA UFFICIALE

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge di proroga di termini previsti da disposizioni legislative (cosiddetto Milleproroghe), approvato dal Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2014.

I punti principali del provvedimento entrato in vigore del provvedimento: 31/12/2014:

- **Pubblica amministrazione.** Slitta al 31 dicembre 2015 il termine per assumere a tempo indeterminato a compensazione delle uscite avvenute nel 2013, secondo quanto stabilito dal decreto Madia. Molta attesa anche per i dipendenti delle Province: i contratti dei precari vengono allungati di ulteriori 12 mesi. Rinviati di 12 mesi anche gli aumenti dei compensi per i manager pubblici.
- **Scuola.** Continuano per tutto il 2015 i fondi per l'edilizia scolastica aperti la scorsa estate. Ok all'entrata in servizio dei nuovi professori associati, e per l'ingresso in ruolo di nuovi dirigenti scolastici.
- **Autostrade.** Concessa la proroga alle concessioni sulla rete autostradale, così come la cantierabilità di opere come il passante ferroviario a Torino e la nuova tratta autostradale Venezia-Trieste, unitamente alla Metro C di Roma (ma solo per una parte).
- **Sistri.** Una delle più attese conferme è quella dello spostamento di ulteriori 12 mesi per le sanzioni a chi non si adegua al nuovo Sistema di tracciabilità dei rifiuti. Tutto rimandato al 31 dicembre 2015, mentre l'Italia rischia, a sua volta, provvedimenti per la mancata attuazione.
- **Ambiente.** Spostato di un anno anche il termine per la pubblicazione dei bandi di gara e di affidamento di lavori legati al rischio idrogeologico.
- **Tar.** Salta di altri nove mesi l'abbandono delle sezioni distaccate dei Tar con l'esclusione di Bolzano. Se ne riparla al primo settembre 2015.
- **Processo amministrativo digitale.** Adozione rimandata al primo luglio 2015.

### Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2015.

Tablelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.

### Circolare n. 181 del 23 dicembre 2014

**D.M. 24 dicembre 2014** <sup>(1)</sup>.

**Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali.** <sup>(2) (3)</sup>

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2014, n. 301.

(2) Emanato dal Ministero dell'interno.

(3) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'[art. 151, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Vista la richiesta, in data 3 dicembre 2014, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) di differimento del predetto termine per tutti gli enti locali, in coerenza con le esigenze di attuazione dei provvedimenti in itinere e con l'obiettivo di evitare la necessità di ulteriori successive proroghe;

Considerato che gli enti locali in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2015, non dispongono al momento di dati certi in ordine alle risorse finanziarie disponibili, in quanto la legge di stabilità per l'anno 2015, che disciplina tale aspetto, è tuttora in corso di approvazione;

Ritenuto pertanto necessario e urgente differire il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 2014, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

**Articolo unico** *Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali*

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2015.

## Adempimenti

### FABBISOGNI STANDARD:INVIATO IL NUOVO QUESTIONARIO DESTINATO A MONITORARE L'ATTIVITÀ DEI MUNICIPI, DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE COMUNITÀ MONTANE.

Dal 29 dicembre 2014 è disponibile online sul portale <https://opendata.sose.it/fabbisognistandard> il nuovo questionario unico per i comuni FC10U - Questionario Unico per i Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane (Anno 2013).

Il Questionario unico denominato FC10U - Questionario unico per i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane delle Regioni a statuto ordinario è finalizzato all'aggiornamento e all'acquisizione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei Fabbisogni Standard dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane, relativamente alle funzioni fondamentali definite nel D.lgs. 26 novembre 2010, n. 216 ("Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province").

I dati richiesti sono relativi a:

- Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
- Funzioni di polizia locale;
- Funzioni di istruzione pubblica;
- Funzioni nel settore sociale;
- Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente (escluso il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica-popolare e il servizio idrico integrato).

Il Questionario si divide in cinque moduli:

- Dati strutturali;
- Dati del personale;
- Servizi svolti (Tributi, Ufficio Tecnico, Anagrafe, Altri Servizi Generali, Polizia Locale, Istruzione, Viabilità e Trasporti) identificato in seguito con Servizi svolti – Parte I;
- Servizi svolti (Territorio, Rifiuti, Asili Nido e Sociale) identificato in seguito con Servizi svolti – Parte II;
- Dati contabili.

Il primo modulo, Dati strutturali, raccoglie informazioni in merito alle caratteristiche dell'Ente e del territorio, nonché alle risorse a disposizione per la produzione dei servizi.

Il secondo modulo, Dati del personale, raccoglie informazioni riguardanti le consistenze e le spese del personale addetto a ciascun Servizio.

Nel terzo e quarto modulo, Servizi svolti Parte I e Parte II, si rilevano i dati relativi ai servizi o attività svolti nell'ambito delle funzioni fondamentali.

L'ultimo modulo, Dati contabili, raccoglie infine informazioni riguardanti le entrate (accertamenti) e le spese (impegni) correnti per ciascun Servizio.

Il questionario va compilato, con riferimento all'anno 2013, in ogni sua parte dai Comuni, dalle Unioni dei Comuni e dalle Comunità Montane, sia per le informazioni di natura contabile sia per quelle di tipo strutturale, e deve essere restituito alla SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., interamente

compilato con i dati richiesti e sottoscritto sia dal legale rappresentante che dal responsabile economico finanziario dell'ente.

La restituzione del sopracitato questionario dovrà avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana mediante invio a mezzo telematico, secondo le modalità che saranno rese note nel sito informatico del Sose.

In caso di mancato rispetto del termine di cui sopra si applicheranno le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, secondo la procedura stabilita dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 2014.

## **RASSEGNA STAMPA**

**sabato 27 dicembre 2014**  **ItaliaOggi – pag.26**

**ItaliaOggi – pag.26**

*Il Tar del Lazio ha stabilito la sospensione delle nuove regole fino al 21 gennaio*

### **Imu agricola nel congelatore**

Zone montane, assoluta incertezza dei criteri applicativi

Per l'Imu agricola, l'unica certezza è il caos. A rendere ancora più nebuloso il quadro è intervenuto, due giorni prima di Natale, il decreto del presidente del Tar Lazio, che ha congelato il dm del 28 novembre scorso con il quale è stato ridefinito il perimetro dell'esenzione in favore dei terreni collocati in comuni montani e parzialmente montani.

I giudici amministrativi hanno accolto in via preliminare il ricorso presentato da Anci Umbria come capofila di una serie di Anci regionali (Abruzzo, Liguria, Veneto), sospendendo l'efficacia del provvedimento fino al 21 gennaio 2015 (data in cui è stata fissata l'udienza di merito).

A quel punto mancheranno poche ore alla scadenza per il pagamento, fissata al 26 gennaio dal dl 185/2014 (destinato a confluire nella legge di stabilità in corso di pubblicazione).

Pur trattandosi di una decisione interlocutoria, le motivazioni sembrano già ipotizzare il verdetto finale: il Tar, infatti, ha stigmatizzato la «assoluta incertezza dei criteri applicativi, con particolare riguardo a quello dell'altitudine». Ricordiamo, infatti, che il confine fra chi deve pagare e chi no è fissato esclusivamente in base a tale parametro, per di più misurato considerando solo il centro e non la conformazione generale del territorio. L'esenzione piena rimane solo nei municipi collocati a oltre 600 metri sul livello del mare, mentre fra 281 e 600 metri sarà limitata ai terreni posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. Fino a 280 metri, invece, tutti dovrebbero presentarsi alla cassa versando l'intera imposta dovuta per l'anno in corso. Il che porta a risultati paradossali, come annota il Tar, ben potendo essere assoggettato a imposizione un terreno posto a più di 600 metri in agro di comune posto notevolmente al di sotto di tale altezza.

Che succederà ora? Secondo l'Ani Umbria, «le conseguenze della decisione sono che in questo momento il governo deve reintegrare il fondo di solidarietà comunale, tagliato per 350 milioni di euro e, soprattutto, che i contribuenti non sono tenuti al momento al pagamento».

I due aspetti sono strettamente collegati: se l'Imu non verrà pagata, i comuni si troveranno a bilancio un credito (al momento accertato «convenzionalmente») del tutto inesigibile. Il problema è che l'Esecutivo finora non è stato in grado di individuare le coperture finanziarie perappare questo buco.

Senza soldi, l'unica soluzione pare essere un ulteriore rinvio del termine per il versamento, in modo da guadagnare il tempo necessario a ridefinire i parametri del tributo in modo più sensato. Qualche ragionamento in questo senso è già stato fatto in sede tecnica, ad esempio ipotizzando di prendere in considerazione un'altitudine media. Ma ciò avrebbe ridotto le stime di incasso (peraltro ampiamente contestate dai comuni) al di sotto dei 300 milioni.

Sull'ulteriore slittamento della scadenza, pesano, però, i rilievi della Ragioneria generale dello Stato, secondo cui tale opzione avrebbe un impatto negativo sui saldi di finanza pubblica dovuti al fatto che l'Ue non permette (se non per brevi periodi) di accertare entrate future.

Peraltro, le nuove regole contabili (che diventeranno obbligatorie per tutti gli enti dal 1° gennaio) consentono di imputare ad un esercizio le entrate tributarie riscosse nell'anno successivo, purché entro il termine per l'approvazione del rendiconto. Se tale regola venisse applicata al caso concreto, il rinvio potrebbe essere almeno fino al 30 aprile.

Matteo Barbero

**Il Sole 24 ORE – pag.30**

Personale. Sbloccati gli effetti economici delle vecchie progressioni, ma la base di calcolo consolida i risparmi

### **Contratti decentrati più «liberi»**

Saltano i tetti del 2010 e l'obbligo di riduzione dei fondi per le cessazioni

A partire dal fondo per la contrattazione decentrata del 2015 non si applicano più né il tetto del 2010 né il vincolo della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio. Nel contempo i fondi dovranno consolidare le decurtazioni operate nel quadriennio 2011/2014 sulla base delle previsioni del Dl 78/2010, articolo 9 comma 2 bis. Ed ancora, nella determinazione del trattamento economico accessorio del personale, dei dirigenti e dei responsabili non si applica il tetto di quanto percepito nel 2010.

Nonostante la mancata approvazione del nuovo tentativo di “sanatoria” dei vecchi decentrati, che non è stato accolto nel testo finale della legge di stabilità, le novità sono molte e le amministrazioni possono dare corso rapidamente all’approvazione dei fondi, anche senza attendere il varo del bilancio preventivo, e di conseguenza potranno stipulare già nei primi mesi il contratto collettivo decentrato integrativo.

Sono queste le principali indicazioni che si possono trarre in materia di contrattazione decentrata dopo la legge di stabilità del 2015. Indicazioni che arrivano soprattutto dalle norme che non ci sono, cioè dai mancati interventi di proroga di disposizioni che quindi tramontano il prossimo 31 dicembre.

Si può affermare quindi che, fermo restando il prolungamento anche per il prossimo anno del blocco della contrattazione nazionale per i miglioramenti economici (prolungamento del blocco cui si accompagna l’allungamento al 2018 dell’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nella misura in godimento dal 2010), la norma offre una possibilità di parziale attenuazione dei suoi effetti negativi sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici.

Infatti vengono meno sia il tetto al trattamento economico individuale, sia l’obbligo di restare nel tetto del fondo 2010, sia il vincolo alla riduzione dello stesso in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, sia il blocco degli effetti economici delle progressioni disposte nel periodo 2011/2014. Di conseguenza, saltano il divieto di aumentare la indennità di posizione in assenza della attribuzione di nuovi compiti, il tetto massimo della spesa 2010 per le indennità dei responsabili di posizione organizzativa negli enti senza dirigenti (tetto dettato in via interpretativa dal recente parere della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26/2014) e la impossibilità di aumentare il fondo utilizzando gli strumenti previsti dal contratto nazionale (quali l’inclusione della Ria e degli assegni ad personam cessati, gli aumenti ex articolo 15, commi 2 e 5, del contratto nazionale del 1° aprile 1999 e gli incrementi connessi a specifiche disposizioni di legge incentivanti il salario accessorio dei dipendenti). Il legislatore si è comunque cautelato in termini di finanza pubblica consolidando in modo permanente i risparmi conseguiti nel quadriennio 2011/2014: la base su cui calcolare il fondo del 2015 è quella del 2014, quindi con tutte le decurtazioni operate in applicazione del Dl 78/2010. Le conseguenze di questa scelta sono due: in primo luogo il fondo del 2014, al pari di quelli del 1999 e del 2004, diventa la base di calcolo per quelli degli anni successivi, e la costituzione del fondo 2015 è enormemente facilitata. Basta infatti prendere come base le risorse decentrate del 2014 di parte stabile. Nel contempo le amministrazioni hanno la possibilità, usando correttamente gli istituti contrattuali, di aumentare tale importo.

Sicuramente su queste scelte pesano i nodi irrisolti, anche dopo la sanatoria della contrattazione decentrata contenuta nel Dl 16/2014, sia per le modalità di costituzione del fondo e del connesso recupero delle somme illegittimamente inserite, sia per l’erogazione in modo illegittimo di compensi, con i dubbi sulla necessità di dover operare dei recuperi negli enti che non hanno rispettato tutti i parametri di virtuosità previsti dal legislatore nella gestione del personale. In ogni caso non vi sono più alibi per contrattazioni decentrate tardive, che sono il più delle volte mere prese d’atto delle scelte di ripartizione del fondo e depotenziano la possibilità di usare i contratti locali come strumento di miglioramento della organizzazione e della gestione delle risorse umane.

Arturo Bianco

**venerdì 2 gennaio 2015**  **ItaliaOggi – pag.31**

**ItaliaOggi – pag.31**

*Per i mini-enti è giunta l'ora di mettersi insieme. Pronte le lettere di messa in mora dei prefetti*

**Comuni, inizio anno col botto**

Gestione associata delle funzioni, acquisti centralizzati

Inizio anno con il botto per gli uffici dei comuni. Da ieri, infatti, sono entrate in vigore alcune riforme destinate a rivoluzionare l'assetto della p.a. locale. Il cambiamento più profondo è quello che interessa i mini-enti, ossia quelli al di sotto dei 5.000 abitanti (limite che scende a 3.000 in montagna), che dal 1° gennaio sono obbligati a gestire in forma associata tutte le proprie funzioni fondamentali individuate dal legislatore statale, con la sola eccezione di quelle riguardanti anagrafe, stato civile e servizi elettorali. L'obbligo risale addirittura alla manovra estiva del 2010 (dl 78), ma l'iter applicativo è stato scandito da continue proroghe. Le funzioni già devolute a unioni o convenzioni (che rappresentano le due uniche modalità organizzative ammesse) o erano già gestite in forma associata (ad esempio, servizi sociali) o sono piuttosto «leggere» (ad esempio, protezione civile o catasto).

Il vero core business, che include le funzioni «pesanti» (come, ad esempio, amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, servizi pubblici locali, pianificazione urbanistica; si veda la tabella), è ancora tutto da trasferire.

Ecco perché fino all'ultimo molti si aspettavano un nuovo rinvio, che però non ha trovato posto nel Milleproroghe. Ovviamente, non ci sono ancora monitoraggi precisi sul grado di compliance delle amministrazioni interessate, anche se la sensazione è che molte siano ancora impreparate a questo passaggio, complice anche la recente tornata elettorale e le numerose novità introdotte in materia dalla recente legge 56/2014 (legge Delrio).

Anche quelli che sono partiti, nella maggior parte dei casi, hanno solo agito a un livello normativo «alto», rinviando l'effettiva riorganizzazione dei servizi a successivi regolamenti attuativi.

Di ciò è consapevole la stessa Anci, che per voce del suo presidente, Piero Fassino, ha puntato il dito contro l'attuale quadro legislativo, «che non incoraggia lo sviluppo delle gestioni associate e delle unioni di comuni». Basti pensare al fatto che la maggior parte dei tributi e delle risorse perequative sono intestate ai singoli comuni, anche se servono a finanziare attività da gestire a livello sovracomunale. Secondo Anci, «la battaglia da fare per rilanciare le gestioni associate è quella di arrivare a un nuovo strumento normativo che renda più semplice e più vantaggioso ai comuni associarsi». Nel frattempo, però, gli obblighi rimangono e molte prefetture hanno pronte le lettere di messa in mora dei sindaci: il mancato adempimento, infatti, è sanzionato con il possibile esercizio del potere sostitutivo del governo attraverso il commissariamento degli enti che non si adeguano. Invero, si tratta di una minaccia relativa, dal momento che difficilmente i commissari potrebbero andare effettivamente sostituirsi agli amministratori inadempienti. Alcune regioni hanno anche previsto l'inserimento coercitivo dei comuni renitenti nelle forme associative ritenute più idonee. Ma anche in tal caso è difficile pensare che si arrivi a un conflitto fra governatori e sindaci, specie mentre i primi sono già impegnati nella difficile partita sulla distribuzione delle funzioni finora gestite dalla province. Sempre dal 1° gennaio è operativo anche l'obbligo di acquisti centralizzati per i beni e servizi previsto dal dl 66/2014, che in teoria avrebbe dovuto scattare già dallo scorso 1° luglio e che era stato rinviato di sei mesi (un anno per i lavori) dal successivo dl 90. In tal caso, sono soggetti tutti i comuni non capoluogo, indipendentemente dalla dimensione demografica, che possono avvalersi, oltre che di unioni e convenzioni, anche delle province e di un soggetto aggregatore. Qui la sanzione, al contrario del caso precedente, è molto efficace: per chi non si adegua, niente cig, visto che l'Anac non potrà più rilasciarlo ai singoli enti, con conseguente blocco delle procedure. Esattamente quello che è successo sei mesi fa, rendendo inevitabile la proroga. Dopo la pausa natalizia si vedrà se nel frattempo qualcosa è cambiato.

Matteo Barbero

**venerdì 2 gennaio 2015**  **ItaliaOggi – pag.31**

**ItaliaOggi – pag.31**

**Ed entra in vigore la nuova contabilità**

L'altra novità rivoluzionaria che gli enti locali hanno trovato sotto l'albero di Natale è la riforma della contabilità. Qui non ci sono distinzioni soggettive, nel senso che il cambiamento coinvolge indistintamente tutte le amministrazioni (comuni, province e anche regioni). Gli unici che arrivano già pronti all'appuntamento sono i c.d. «sperimentatori», ossia le amministrazioni che nei mesi scorsi hanno testato il nuovo bilancio e che quindi hanno già affrontato sia la riclassificazione dei capitoli che il riaccertamento straordinario dei residui, oltre ad aver familiarizzato con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata. Tuttavia, non sono pochi i cambiamenti che prima il dlgs 126/2014 e poi la legge di Stabilità 2015 hanno introdotto rispetto alla fase di sperimentazione. La più significativa è senza dubbio la rilevanza ai fini del Patto di stabilità interno degli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità, che non era prevista per gli sperimentatori. Molti di questi ultimi, quindi, hanno riscontrato un beneficio in termini di Patto per effetto del duplice obbligo di accertare per intero anche le entrate «ballerine» e di accantonarne una parte in un fondo non impegnabile. Da quest'anno, non sarà più così, perché anche la quota accantonata peserà sul saldo di Patto. Una novità positiva riguarda, invece, la possibilità di spalmare su 30 anni i disavanzi emergenti dal riaccertamento straordinario, che la legge di Stabilità ha esteso anche agli sperimentatori. Gli enti al debutto, inoltre, potranno chiudere in disavanzo di competenza gli esercizi nei quali, sempre per effetto del riaccertamento, si manifesterà un disavanzo tecnico (gli sperimentatori, invece, erano obbligati a tappare il buco anticipando risorse proprie). Se la nuova contabilità era attesa, un «dono» del tutto inaspettato è l'introduzione dello split payment, ossia dell'obbligo per le p.a. di versare direttamente all'erario l'Iva che finora veniva pagata ai fornitori. Anche questa è una rivoluzione che obbligherà a modificare prassi e software. Solo che in questo caso, non è stata prevista nessuna sperimentazione. Anzi, agli enti sono stati lasciate pochi giorni per adeguarsi.

Matteo Barbero

*LEGGE DI STABILITÀ/ Dopo i vincitori di concorso, priorità al personale in sovrannumero*

**Enti locali, assunzioni vincolate**

Comuni e regioni devono assorbire gli esuberi provinciali

Nuovi vincoli per le assunzioni di comuni e regioni. La legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) estende indirettamente anche agli altri enti territoriali le conseguenze della «guerra santa» contro le province, limitando fortemente le assunzioni negli anni 2015-2016.

La legge regola in modo piuttosto confuso e lacunoso l'iter che regioni e comuni (e gli altri enti locali diversi dalle province) dovranno rispettare, per assumere personale.

Il primo passaggio sarà, come sempre, la programmazione triennale delle assunzioni, che per il primo biennio risulterà fortemente limitata dalle disposizioni della legge finanziaria.

Contestualmente, regioni e comuni dovranno determinare le risorse disponibili per effettuare assunzioni a tempo indeterminato in ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nel 2015 tali risorse sono pari al 60% del costo delle cessazioni del 2014 (cumulabili con resti non utilizzati degli anni 2012 e 2013); nel 2016, la percentuale di copertura del turnover salirà all'80%.

Le risorse così individuate dovranno essere riservate in primo luogo all'immissione in ruolo dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge di stabilità; in subordine, alla ricollocazione nei propri ruoli del personale provinciale dichiarato in sovrannumero e destinato ai trasferimenti in mobilità.

Tuttavia, in deroga ai limiti percentuali al costo del turnover, allo scopo di agevolare la ricollocazione del personale provinciale mediante la mobilità le regioni e gli enti locali potranno destinare la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015. Ciò significa che nel 2015, il 40% del costo delle cessazioni, e nel 2016, il 20% del costo delle cessazioni dell'anno precedente serviranno per coprire i costi dell'acquisizione in mobilità del personale provinciale in sovrannumero.

La spesa incontrata per acquisire in mobilità il personale delle province non si computerà nel tetto alle spese di personale, imposto dall'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006.

Determinata così la spesa consentita per le assunzioni, regioni ed enti locali nel 2015-16 avranno modo anche di stabilire quanto personale assumere e in quali profili e qualifica.

Regioni ed enti locali, dunque, dovranno comunicare al ministro per gli affari regionali e le autonomie, al ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al ministro dell'economia e delle finanze due dati: sia il numero del personale «riccollocabile», corrispondente ai posti resi disponibili per turnover secondo quanto indicato sopra; sia il numero di personale «riccollocato», quello cioè effettivamente assunto mediante mobilità.

La legge di Stabilità, tuttavia, non chiarisce né come, né quando regioni ed enti locali dovranno effettuare queste comunicazioni.

Manca del tutto, poi, la precisazione di un obbligo di pubblicare i posti disponibili per la ricollocazione, anche se detto obbligo pare possa ricavarsi implicitamente dall'articolo 30, comma 1, del dlgs 165/2001, che regola le procedure di mobilità, per quanto la mobilità imposta dalla legge di stabilità assuma toni di straordinarietà.

Manca, ancora, qualsiasi indicazione su come regioni ed enti locali dovranno selezionare i dipendenti provinciali che risponderanno agli avvisi pubblici. Anche in questo caso si può colmare la lacuna con quanto prevede l'articolo 30, comma 1, del dlgs 165/2001, che impone alle amministrazioni intenzionate (nel caso di specie, indotte) ad assumere per mobilità di definire preventivamente i requisiti professionali richiesti. Ovviamente, regioni e comuni non potranno richiedere requisiti tali da rendere impossibile o inefficace il processo di ricollocazione.

Altrettanto ovvio è che ai fini della mobilità «speciale» prevista dalla legge di stabilità 2015, i dipendenti delle province non avranno bisogno del «preventivo assenso» dell'amministrazione di appartenenza, che, di fatto, sarà sostituito dall'adempimento all'obbligo di determinare entro 90 giorni dalla vigenza della legge di stabilità nomi e cognomi dei dipendenti in sovrannumero, destinati al trasferimento verso altri enti.

Regioni ed enti locali dovranno rispettare puntualmente le indicazioni operative desumibili dalla legge di stabilità. Qualsiasi assunzione effettuata violando gli adempimenti ricordati sarà nulla.

Luigi Oliveri

Appendice

---

D.L. 31-12-2014 n. 192  
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2014, n. 302.

## **Epigrafe**

## **Premessa**

**Art. 1.** *Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni*

**Art. 2.** *Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa*

**Art. 3.** *Proroga di termini in materia di sviluppo economico*

**Art. 4.** *Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno*

*Art. 5. Proroga di termini in materia di beni culturali*

*Art. 6. Proroga di termini in materia di istruzione*

*Art. 7. Proroga di termini in materia sanitaria*

*Art. 8. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti*

*Art. 9. Proroga di termini in materia ambientale*

*Art. 10. Proroga di termini in materia economica e finanziaria*

*Art. 11. Proroga di termini relativi a interventi emergenziali*

*Art. 12. Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali*

*Art. 13. Federazioni sportive nazionali*

*Art. 14. Proroga contratti affidamento di servizi*

*Art. 15. Entrata in vigore*

---

**D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 <sup>(1)</sup>.**

**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2014, n. 302.

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

---

---

**Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni**

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";
- b) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015.

3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre 2015.

5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca.

6. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

7. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di consentire la continuità nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla medesima Agenzia per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2015, sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in pianta organica e anche se eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al 31 dicembre 2015. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata in 495.440 euro per il 2015, è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

8. All'articolo 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "è prorogato al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato al 30 giugno 2015".

9. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 continua ad applicarsi per l'anno 2015, limitatamente ai profili professionali specialistici.

10. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

11. All'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015».

12. All'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015». Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

---

---

**Art. 2. Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa**

1. Al *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 18, comma 1-bis, le parole: “Entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 28 febbraio 2015”;
  - b) all'articolo 38, comma 1-bis, le parole: “1° gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2015”.
- 
- 

**Art. 3. Proroga di termini in materia di sviluppo economico**

1. All'articolo 3-quinquies, comma 5, secondo e terzo periodo, del *decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 aprile 2012, n. 44*, le parole: “1° gennaio 2015” e le parole: “1° luglio 2015” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2016” e “1° gennaio 2017”.

2. All'articolo 6, comma 1, capoverso 7-septies, del *decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, le parole: “31 gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2015”, le parole: “Nei tre mesi successivi alla prenotazione” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 maggio 2015” e le parole: “30 aprile 2015” sono sostituite dalle seguenti: “15 giugno 2015”.

3. All'articolo 43, comma 12, del *decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

---

---

**Art. 4. Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno**

1. E' prorogata, per l'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del *decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° marzo 2005, n. 26*.

2. All'articolo 11, comma 1, del *decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2014, n. 15*, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2015”.

3. E' prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del *decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*.

4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del *decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 agosto 2011, n. 130*, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2015”.

5. Le province che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014 sono tenute a provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.

6. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'*articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*, nonché di quelli previsti dall'*articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 febbraio 2014, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2015, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, il piano di impiego di cui all'*articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 luglio 2008, n. 125*, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato, per un contingente non superiore a 3.000 unità e comunque nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al 31 marzo 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo *articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 125 del 2008*, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, con specifica destinazione di 9,7 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,3 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'*articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 102 del 2009*. Al relativo onere per l'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno 2015.

#### **Art. 5. Proroga di termini in materia di beni culturali**

1. Al terzo periodo del comma 24 dell'*articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2014, n. 9*, le parole: «entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2015».

#### **Art. 6. Proroga di termini in materia di istruzione**

1. All'*articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: “30 marzo 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;
- b) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2015”.

2. All'*articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, le parole: “30 giugno 2015” sono sostituite dalle parole: “31 ottobre 2015”.

3. Al *decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 novembre 2013, n. 128*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: “2013-2014” sono inserite le seguenti: “e nell'anno accademico 2014-2015”;
- b) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: “2013-2014” sono inserite le seguenti: “e per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016”.

4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del *decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: “30 aprile 2014” ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;
- b) le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2015”;
- c) le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

5. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'*articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, il termine per l'affidamento dei lavori è prorogato al 28 febbraio 2015.

6. All'articolo 1, comma 2-ter, del *decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 giugno 2014, n. 87*, le parole: “Entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 marzo 2015”.

#### **Art. 7. Proroga di termini in materia sanitaria**

1. All'articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del *decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, le parole “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2015”.

2. Al *decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178*, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: “1° gennaio 2015”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2016”;
- b) le parole: “31 dicembre 2016”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”;
- c) le parole: “31 dicembre 2014”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;
- d) le parole: “1° gennaio 2017”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2018”;
- e) all'articolo 2, comma 5, le parole: “per l'anno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2016”;
- f) all'articolo 3, comma 3, le parole: “e il 2014” sono sostituite dalle seguenti: “,il 2014 e il 2015” e le parole: “e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “,2014 e 2015”;
- g) all'articolo 4, comma 5, le parole: “entro il 31 ottobre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2016”;
- h) all'articolo 6, comma 4, le parole: “entro il 30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2016”;
- i) all'articolo 8, comma 1, le parole: “e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “, 2014 e 2015”.

3. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, le parole: “Entro il 1° gennaio 2015”, sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 1° gennaio 2016”.

4. All'articolo 15, comma 16, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, le parole: “fino alla data del 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla data del 31 dicembre 2015”.

---

#### **Art. 8. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti**

1. All'articolo 2, comma 3, del *decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40*, convertito con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2010, n. 73*, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

2. All'articolo 3, comma 2, del *decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2014, n. 164*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 28 febbraio 2015”;
- b) alla lettera b), le parole: “appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 luglio 2015”.

3. All'articolo 26-ter, comma 1, del *decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 agosto 2013, n. 98*, al primo periodo, le parole: “e fino al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “e fino al 31 dicembre 2015”.

4. All'articolo 55, comma 23-quinquies, della *legge 27 dicembre 1997, n. 449*, le parole: “da emanare entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “da adottare entro il 31 marzo 2015”.

5. All'articolo 111, comma 1, del *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
- b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

6. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del *decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59*, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, è prorogata al 30 giugno 2015.

7. All'articolo 1, comma 11, del *decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133*, come convertito, con modificazioni, dalla *legge 11*

novembre 2014, n. 164, la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “centottanta”.

8. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2015”.

9. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2015.

10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2015”;
- b) al secondo periodo, le parole: “entro il 31 agosto 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2015”.

#### **Art. 9. Proroga di termini in materia ambientale**

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato al 30 giugno 2015.

2. All'articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 28 febbraio 2015”.

3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;

b) la parola: «260-bis» è sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 3 a 9,»;

c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015».

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015».

#### **Art. 10. Proroga di termini in materia economica e finanziaria**

1. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

3. E' prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine dell'applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 22, comma 5-decies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è prorogato al 30 aprile 2015.

5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: “Sino al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Sino al 31 dicembre 2015”.

6. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “negli anni 2013 e 2014” sono sostituite dalle

seguenti: “negli anni 2013, 2014 e 2015”.

7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “per gli anni 2012, 2013 e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015”.

8. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “fino al 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2014”.

9. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRPEF e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013.

10. All'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 14, le parole: «2014» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016»;
- b) al comma 16, le parole: «2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale».

11. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2016 e relativo bilancio pluriennale».

12. All'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il conseguimento degli obiettivi ivi previsti, è aggiunto in fine il seguente comma: “7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le società controllate da Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. concorrono, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.”.

---

#### **Art. 11. Proroga di termini relativi a interventi emergenziali**

1. Al comma 1-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, il riferimento all'anno: “2014” è sostituito dal seguente: “2015”.

2. L'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, prosegue fino al completamento degli interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dall'alluvione del mese di novembre 2013 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015. Restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144, come integrata dall'ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.

---

#### **Art. 12. Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti**

*ottenuti da produzioni vegetali*

1. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;
- b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «Limitatamente all'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2014 e 2015».

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **Art. 13. Federazioni sportive nazionali**

1. E' differita al 1° gennaio 2016 l'applicazione alle Federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.

#### **Art. 14. Proroga contratti affidamento di servizi**

1. Nelle more del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e al fine di assicurare la continuità delle attività dei centri dell'impiego connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, in scadenza il 31 dicembre 2015, i contratti di affidamenti di servizi per l'impiego e le politiche attive, in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015, stipulati dai centri per l'impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.

#### **Art. 15. Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

### **LE PROROGHE PER EDILIZIA, TERRITORIO, CASA**

#### **Pagamento anticipato 10% sugli appalti di lavori (art. 8 c. 3).**

Arriva l'attesa conferma, per un anno, del pagamento anticipato al 10% per gli appalti pubblici di lavori. L'articolo 8 comma 3 del DL 192/2014 proroga in particolare fino al 31 dicembre 2015 l'efficacia della disposizione, introdotta in via eccezionale dall'articolo 26-ter del DL 69/2013 convertito, che prevedeva il ricorso all'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore (negli appalti di lavori pubblici) in via transitoria fino al 31 dicembre 2014. «La grave crisi che ha investito il settore delle costruzioni - scrive il governo nella relazione al Milleproroghe - rende, infatti, necessaria l'ulteriore proroga della disposizione, al fine di consentire alle imprese di disporre delle risorse finanziarie necessarie a dare avvio al cantiere, e di onorare puntualmente i propri impegni nei confronti dei dipendenti e dei fornitori ricorrendo solo in minima parte al difficile e costoso credito bancario. Infatti, la pesante restrizione del credito bancario e i ritardi nei pagamenti dei crediti da parte della pubblica Amministrazione hanno determinato una grave crisi di liquidità del settore che sta tutt'ora penalizzando la filiera. La proroga dell'efficacia della disposizione che prevede la corresponsione obbligatoria dell'anticipazione consentirà, quindi, di evitare l'impasse sulle nuove realizzazioni, determinata, da un lato, dalla carenza di risorse delle imprese, e, dall'altro, dal rifiuto dei fornitori di fornire i materiali necessari all'avvio dei lavori prima del relativo pagamento. Viceversa, l'attuale previsione dell'operatività dell'anticipazione fino al 31 dicembre 2014 rischia di esaurirne gli effetti positivi per il settore a fronte di una crisi che continua tuttora. Peraltro, la proroga consente di allineare la normativa nazionale agli

standard europei, dove l'anticipazione è presente, al fine di non svantaggiare le imprese operanti nel mercato nazionale rispetto ai competitors che operano principalmente negli altri Paesi e di garantire, così, un corretto confronto concorrenziale. Tale istituto, ad esempio, è previsto come obbligatorio in Francia – dove peraltro l'anticipazione è incrementata sino al 20%, come misura anticrisi – ed in Spagna. Inoltre, occorre tenere presente che i divieti di anticipazione non operano per gli interventi oggetto di cofinanziamento da parte dell'unione europea, con ciò essendo evidente che tale istituto è applicato e condiviso anche a livello comunitario.

#### **Sblocca cantieri, termini slittati per le infrastrutture (art. 8 c. 2).**

Confermato lo slittamento di qualche mese dei termini di appaltabilità e cantierabilità previsti dal pacchetto infrastrutture dello Sblocca-Italia (articolo 3 comma 2 lettere a e b).

In particolare, all'articolo 3 comma 2:

1) per il gruppo di opere sotto la lettera a (completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; completamento del sistema idrico Basento-Bradano, Settore G; asse autostradale Trieste-Venezia; interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; tratta Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma) il termine di «appaltabilità» originariamente fissato al 31 dicembre 2014 è spostato al 28 febbraio 2015;

2) per il gruppo di opere sotto la lettera b (ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco-Bergamo; messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia; completamento e ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi, AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria-Marche; completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna) gli originari termini del 31 dicembre 2014 per l'appaltabilità e del 30 giugno 2015 per la «cantierabilità» sono spostati dal Milleproroghe rispettivamente al 28 febbraio 2015 e al 31 luglio 2015.

La relazione spiega che la proroga «si rende necessaria in considerazione dei maggiori termini intercorsi per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164» entro 30 giorni dal decreto legge, dunque in teoria entro il 12 ottobre). «Il citato decreto ministeriale - prosegue la relazione - è stato infatti siglato in data 13 novembre 2014, e quindi circa trenta giorni dopo rispetto alle tempistiche previste», e al momento non è ancora stato pubblicato il Gazzetta Ufficiale.

#### **Norme anticendio nei vecchi alberghi (art. 4 c.2)**

Proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 dell'adeguamento delle norme anticendio sui vecchi alberghi. I termini per l'adeguamento antincendio delle strutture turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto sono stati più volte prorogati e, da ultimo, con l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è stato stabilito che le strutture di tale tipologia, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 9 aprile 1994 (contenente le regole tecniche in materia) dovessero completare l'adeguamento di cui trattasi entro il 31 dicembre 2014. Peraltro, il comma 2 dello stesso articolo 11 ha previsto che, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, fossero aggiornate le disposizioni del citato decreto ministeriale in data 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.

*«In considerazione - scrive il governo - della mancata adozione del predetto intervento di aggiornamento delle regole tecniche in materia, preventivamente per i primi mesi del prossimo anno, il comma 2 proroga al 30 aprile 2015 il termine fissato dal citato articolo 11, comma 1, al fine di disporre del lasso di tempo utile a consentire alle strutture ricettive turistico-alberghiere di adeguarsi alle misure antincendio sulla base delle nuove regole tecniche semplificate in via di adozione».*

#### **Dissesto idrogeologico, più tempo per non perdere i fondi (art. 9 c. 2)**

In materia di opere anti-dissesto idrogeologico, mini-proroga dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 della scadenza per pubblicazione bando di gara (o affidamento lavori) fissata dalla legge di stabilità 2014 per i piani finanziati negli anni scorsi e ancora bloccati (in tutto circa 1,2 miliardi di euro per questa tranche). Si tratta della quota più cospicua dei "vecchi fondi" per il dissesto che l'Unità tecnica di Palazzo Chigi #Italiasicura sta tentando di sbloccare e cantierare (ci sono poi 321 milioni di fondi ante-2009 che nella quota non cantierata al 30 settembre 2014 possono essere riprogrammati, e infine circa 650 milioni residui dai piani Por regionali 2007-13: in tutto i 2,2 miliardi residui di cui più volte il governo ha parlato. Sulla tranche post-2009, gli 1,2 miliardi residui, comprese quelle di cui alle delibere Cipe 6 e 8 del 2012, la task force di Palazzo Chigi aveva fatto capire più volte, nell'ultimo mese, di essere vicino a uno sblocco per la gran parte degli interventi, purché si fosse concesso un paio di mesi in più. Ecco allora arrivare la proroga del termine nel DI 192 del 31 dicembre.

#### **Edilizia scolastica, mini-proroga per il piano del DI Fare/1 (art. 6 c. 4)**

Il comma 4 proroga i termini della procedura relativa agli interventi di edilizia scolastica finanziati per 150 milioni di euro con il decreto-legge n. 69 del 2013, c.d. decreto del fare (articolo 18 comma 8-quinquies), «al fine - si legge nella relazione - di consentire agli enti locali di completare i lavori in tempo, senza correre il rischio di doverli lasciare incompleti, e di accedere senza problemi ai relativi finanziamenti».

Le proroghe consentono in particolare:

- lo slittamento dei termini di aggiudicazione dei lavori già fissati al 30 aprile e 30 giugno 2014 (per due gruppi diversi di regioni, mentre quello originario era per tutti del 28 febbraio 2014) al 31 dicembre 2014 e 28 febbraio 2015;
- lo slittamento al 31 dicembre 2015 del termine del 31 dicembre 2014 fissato per il trasferimento delle risorse da parte dello Stato al fine di consentire i pagamenti anche nel corso del 2015 in favore degli enti locali, che altrimenti perderebbero in tutto o in parte il finanziamento assegnato.

#### **Edilizia scolastica, proroga DI Fare/2 (art. 6 c. 5)**

Al comma 5 la proroga del termine, dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015, per le aggiudicazioni dei lavori anche per gli interventi legati allo scorrimento delle graduatorie regionali di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 ma finanziati ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge n. 66 del 2014 e della successiva delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 (400 milioni di euro).

#### **Rinvia di un anno l'entrata in vigore delle sanzioni Sistri (art. 9 c. 3)**

Rinvio di un anno, al 31 dicembre 2015, per l'applicazione delle sanzioni per il Sistri, che dunque resta nel regime "depotenziato" attuale.

In particolare, il "Milleproroghe" concede l'allungamento al 31 dicembre 2015 della moratoria delle sanzioni relative all'operatività del Sistri «al fine di consentire» - si legge nel testo del DI 192/2014 - «la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative». Dunque, ancora un anno senza sanzioni, a parte quelle di iscrizione (art. 260-bis dlgs 152/2006 commi 1-2), che deve invece essere fatta (dunque), entro gennaio 2015. Infatti, le sanzioni per la mancata iscrizione e l'omesso pagamento del contributo annuale si applicheranno a decorrere dal 1° febbraio 2015.

Le sanzioni più corpose, invece, quelle previste dall'articolo 260-bis, Dlgs 152/2006, commi da 3 a 9 e all'articolo 260-ter si applicheranno dal 1° gennaio 2016 (tra queste l'omessa compilazione del registro Sistri, trasporto rifiuti senza Sistri, ec..) Quindi, fino alla fine del 2015 si applicheranno le regole e le sanzioni per registro di carico e scarico e formulario previste dal Dlgs 152/2006 nella versione vigente prima della riforma del Dlgs 205/2010. In aggiunta a tali scritture gli obbligati al Sistri dovranno usare anche tale sistema.

#### **Depurazione acque, proroga termine per interventi (art. 9 c. 4)**

«Il comma 4 - scrive la relazione - in ragione della complessità della relativa procedura, proroga al 28 febbraio 2015 (dal 31 dicembre 2014, ndr) il termine (fissato dall'articolo 7 c. 7 dello Sblocca Italia, ndr) per esercitare il potere sostitutivo del Governo in caso di inadempienza dell'ente attuatore di interventi di depurazione delle acque reflue che danno esecuzione a sentenze di condanna della Corte di Giustizia europea o hanno l'obiettivo di prevenire l'avvio di nuove procedure di infrazione».

#### **Fondo calamità naturali, proroga di un anno (art. 11 c.1)**

Proroga di un anno, a tutto il 2015, della possibilità di utilizzo flessibile da parte delle Regioni, del fondo nazionale per le calamità naturali.

Dalla relazione: *«Il comma 1 prevede la proroga di un anno del riferimento temporale disposto dal comma 1-quinquies, dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, che ha previsto misure integrative del Fondo per le emergenze nazionali individuando risorse da destinare al finanziamento degli interventi conseguenti alla ricognizione dei danni subiti dai territori colpiti e dei fabbisogni economici per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi, mediante la possibilità di impegnare i contributi ivi previsti agli eventi per i quali venga disposto il rientro nell'ordinario nel corso del 2015, in luogo del riferimento all'anno 2014 individuato dalla disposizione originaria. La disposizione muove dall'intento di porre tutte le regioni, che a vario titolo posseggano sul proprio bilancio economie protrattesi all'esito del completamento degli interventi previsti nei piani redatti dai commissari delegati a seguito di eventi calamitosi pregressi, in condizione di utilizzare le risorse rinvenute per finanziare gli interventi conseguenti alla manifestazione dei recenti eventi calamitosi individuati dal comma 1-quinquies, dell'articolo 2 del decreto-legge n.74 del 2014, convertito, dalla legge n.93/2014. L'accesso alle misure integrative del Fondo per le emergenze nazionali è subordinato al completamento della ricognizione, da parte delle regioni, delle informazioni preliminari in ordine alla sussistenza di situazioni che corrispondano ai presupposti individuati dalla norma in rassegna. Inoltre va evidenziato come la procedura illustrata, propedeutica all'attuazione della norma, è stata rallentata dalla necessità di diverse regioni di porre in essere misure di contrasto agli eventi calamitosi che negli ultimi mesi hanno pesantemente inciso il territorio nazionale».*

#### **Calamità naturali, un anno in più per il commissario strade in Sardegna (art. 11 c. 2)**

Sulla base dello stato di attuazione del Piano degli interventi di ripristino adottato dal Commissario delegato, nominato ai sensi

dell'articolo 1, comma 123 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 2 fissa il termine entro il quale deve essere completata l'attività del Commissario in questione volta al ripristino in Sardegna della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dall'alluvione del novembre 2013.

#### **Requisiti Soa per i general contractor (art. 8 c. 8)**

In materia di appalti pubblici, mini-proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 della possibilità, per le gare a contraente generale, di utilizzare per la dimostrazione dell'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l'attestazione Soa in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori. Si tratta in particolare di una norma transitoria contenuta nel Codice appalti (Dlgs 163/2006), all'articolo 189 comma 5, già prorogato dalla legge 15/2014 a fine 2014, e ora spostato di altri sei mesi. La norma (art. 189 c. 5 Codice) stabilisce che *«Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 30 giugno 2015 (nuovo termine, ndr), il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali»*. Secondo la relazione del governo tale norma aveva «il fine di consentire una più ampia concorrenza nelle procedure di affidamento a contraente generale ed eliminare il rischio effettivo di creare un circolo chiuso ed inaccessibile di soggetti qualificati». Ma «dai dati economici - prosegue la relazione - a partire dal 2011 (anno di entrata in vigore della maggior parte delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010), appare evidente che questa forma di incentivazione del mercato dei contraenti generali e di «semplificazione» non ha potuto produrre appieno gli effetti voluti dal legislatore a causa della crisi economica soprattutto nel settore delle costruzioni che ha prodotto una contrazione nel settore degli appalti».

Sei mesi di proroga, comunque, non avranno un grande effetto, anche perché il mercato delle gare a general contractor è nullo, privo di nuovi bandi, dal 2009.

#### **Attestazione requisiti Soa (art. 8 c. 9)**

Al comma successivo viene prorogato dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine di cui all'articolo 357 comma 27 del Regolamento appalti (Dpr 5 ottobre 2010 n. 207), e cioè la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione «di ordine speciale», circa l'adoneità tecnica e organizzativa, «a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui all'articolo 98 comma 1 del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall'articolo 189 comma 5 del Codice».

#### **Accessi privati alle strade Anas, meno introiti alla Spa pubblica (art. 8 c. 4)**

Al comma 4 viene prorogato, dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015, il termine entro il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve emanare il decreto che stabilisce i criteri per la determinazione della somma da corrispondere all'Anas Spa ai fini dell'autorizzazione all'apertura di nuovi accessi. La relazione del governo fa capire che questa misura ridurrà l'onere a carico dei privati per aprire nuovi accessi sulle strade Anas, e che questo comporterà minori introiti per la società. L'obiettivo della norma - si legge infatti - «è di rendere la disciplina degli accessi medesimi più equa e coerente con i diritti della proprietà privata, prevenendo l'insorgere di ulteriore contenzioso che, in parte, si sta espandendo su tutto il territorio nazionale. Le eventuali minori entrate per ANAS S.p.A., derivanti dalla norma in esame, peraltro, di limitata portata in riferimento al bilancio complessivo di detta Società, potranno essere compensate con i proventi del Contratto di programma – parte servizi».

#### **Investimenti aeroportuali, proroga dei contratti di programma (art. 8 c. 7)**

Nel comma vengono prorogati i termini di cui all'articolo 1 comma 11 dello Sblocca Italia relativi all'approvazione, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei contratti di programma (già sottoscritti dall'Enac con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, «in quanto i termini previsti - si legge nella relazione - non sono compatibili con l'espletamento delle necessarie istruttorie da parte dell'Enac».

Alla data dello Sblocca Italia (12 settembre 2014) non risultavano in effetti firmati contratti di programma da approvare con decreto, mentre ora con la proroga alla fine di aprile 2015 la norma assume il contenuto di uno stimolo a fare presto con i rinnovi dei contratti, ai fini di utilizzare la norma acceleratoria dell'intesa Mit-Economia (per quanto la norma resti comunque puramente ordinatoria).

#### **Concessioni autostradale Sblocca Italia, sei mesi in più (art. 8 c. 10)**

Slittano di sei mesi i termini previsti dall'articolo 5 dello Sblocca Italia per le procedure di (eventuale) modifica delle concessioni autostradali vigenti ai fini di mini-proroghe della durata a fronte di più investimenti o calmierazione del piano di incrementi tariffari o accelerazione degli investimenti previsti: (entro il 30 giugno le proposte delle società, entro il 31 dicembre la stipula dell'atto aggiuntivo).

**L'articolo 5 dello Sblocca Italia prevede una procedura speciale per modificare entro il 31 agosto 2015 alcune concessioni autostradali vigenti ("anche" tramite accorpamenti di tratte interconnesse e soprattutto con proroghe della durata), al fine di realizzare più investimenti, consentire la bancabilità di quelli già previsti nei piani e ridurre la dinamica degli aumenti tariffari (tre obiettivi presenti insieme o distinti nei singoli casi, sempre nelle intenzioni del Ministero delle Infrastrutture). In sostanza si tratta dell'ipotesi di allungamento delle concessioni per una serie di società autostradali (ad esempio Autovie Venete) per le quali la scadenza ravvicinata rende impossibile finanziare con le banche il piano di investimenti, oppure la copertura degli**

*investimenti è possibile solo grazie ad aumenti tariffari pesanti. L'obiettivo del Mit è dunque in alcuni casi sbloccare gli investimenti, in altri congelare le tariffe. Il Ministro Lupi ha già inviato a fine agosto alla Commissione europea la richiesta di autorizzazione. L'obiettivo è sbloccare investimenti per circa 10 miliardi di euro (in parte vecchi progetti mai partiti, come la A15 Parma-Verona, in parte nuovi progetti, come la terza corsia sulla A4 Venezia-Trieste).*

*Tuttavia la Camera ha introdotto una serie di vincoli e pareri che renderanno molto meno semplice e molto più controllata tutta l'operazione. Al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico e ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nonché per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, i concessionari autostradali propongono al Ministero delle Infrastrutture, entro il 30 giugno 2015 (anziché 31 dicembre 2014), le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. La firma degli atti aggiuntivi alle convenzioni deve avvenire entro il 31 dicembre 2015 (e non più il 31 agosto 2015) e inoltre: 1) l'attuazione delle disposizioni è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea (comma 4-bis); 2) serve un parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti; 3) serve un parere del Cipe; 4) serve un parere delle competenti commissioni parlamentari; 5) le nuove convenzioni devono sempre prevedere nuovi investimenti (che invece era solo una delle possibilità, nel testo iniziale), e resta fermo che i concessionari sono tenuti a realizzare gli investimenti già previsti nelle convenzioni vigenti.*

*Inoltre, negli atti aggiuntivi alle convenzioni concordati in base ai commi 1-2, la quota di lavori «ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni» deve essere affidata con gara europea, per tutti i lavori e non solo per quelli di valore superiore alla soglia comunitaria di 5,186 milioni di euro, come era nel testo originario del Dl.*

### **Banda larga, proroga dei termini per il credito d'imposta (art. 3 c.2)**

Mini-proroga dei termini procedurali previsti dallo Sblocca Italia per accedere agli sconti fiscali Ires e Irap a beneficio degli operatori che investono nella banda ultralarga: manifestazioni di interesse dal 31 gennaio al 31 marzo 2015 e presentazione del progetto esecutivo dal termine «entro tre mesi dalla prenotazione» al 31 maggio 2015; pubblicazione da parte del Mise delle aree oggetto di intervento entro il 15 giugno 2015 anziché 30 aprile.

*Dalla relazione: «il comma 1, capoverso 7-septies, dell'articolo 33 del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come inserito dal recente decreto-legge n.133/2014 "Sblocca Italia", ha previsto una cornice temporale per l'ammissione ai benefici del credito d'imposta a valere sull'IREs e sull'IRAP per interventi infrastrutturali (per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto) realizzati sulla rete a banda ultralarga relativi alla rete di accesso attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente e per i quali ricorrono condizioni di novità e di aggiuntività rispetto a quelli già previsti e siano funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nelle aree interessate dalla diffusione.*

*In considerazione della brevità del periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione della legge di conversione del precitato decreto legge (legge 11 novembre 2014, n.164, in G.U. 11 novembre 2014 S.O.) e il primo termine ivi previsto per l'operatore interessato per effettuare una manifestazione di interesse alla realizzazione dell' investimento (31 gennaio 2015) viene previsto un breve slittamento di tale termine al 31 marzo 2015.*

*E' inoltre contenuto in due mesi (in luogo degli attuali tre mesi) il periodo successivo a tale data per la presentazione da parte dell'operatore interessato del progetto esecutivo (contenuto nel quarto periodo del comma 7-septies in questione) fissando quindi il termine di tale fase al 31 maggio 2015. Conseguentemente si provvede a ricavare una apposita finestra temporale di 15 giorni successiva all'ultimo giorno utile per la presentazione del progetto esecutivo (31 maggio 2015), al fine di consentire, entro il 15 giugno 2015, anziché entro il 30 aprile 2015, al Ministero dello sviluppo economico di pubblicare l'insieme delle aree oggetto di intervento».*

### **Proroga regime fiscale fonti rinnovabili (art. 12 c. 1)**

La disposizione proroga per l'anno 2015 il regime fiscale relativo alla produzione e alla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali, previsto, ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in via transitoria per il 2014. Al fine di coprire le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il comma 2 prevede una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del MEF.